

mia idea, perchè forse alcuno de' miei colleghi non l'ha bene afferrata, per non averla io sufficientemente sviluppata.

Supponiamo il caso in cui la prescrizione sia rimasta sospesa per un dato tempo, ed abbia poi ricominciato od incominciato a decorrere, ma ciò non pertanto non siasi per anco compiuta; in questo caso non si potrebbe dire nè ch'essa sia ancora sospesa, nè che non sia ancora incominciata; e non si troverebbe perciò compresa in alcuno dei due casi indicati nella versione della Commissione.

Dunque, quando io dico che, essendo il termine della prescrizione materialmente decorso, e non potendo il rinnovante esibire atti interruttivi, debba indicare le cause per cui la prescrizione non è compiuta, io contemplo tutti i casi pei quali si intende provvedere colla disposizione di legge in esame, perchè, oltre di contemplare i due casi accennati colle parole usate dalla Commissione, contemplo anche quello in cui la prescrizione sia bensì incominciata, ma non sia peranco compiuta.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti quest'art. 2 coll'emendamento introdotto dall'onorevole deputato Astengo, di sostituire cioè alle ultime parole: *non incominciata o sospesa la prescrizione*, queste altre: *non compiuta la prescrizione*.

(È approvato.)

« Art. 3. Gli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione ordinata dall'articolo 1 dovranno dal conservatore trascriversi nel registro medesimo delle rinnovazioni e iscrizioni ipotecarie, secondo l'ordine della loro esibizione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficate, la vacanza della eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro i debitori defunti e contro il debitore i beni del quale sieno stati incorporati nel concorso. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836, con dichiarazione che, quanto ai beni distaccati dal circondario della conservazione delle ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all'ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno esser rinnovate in quest'ultimo ufficio. Ma, qualora le iscrizioni siano di ipoteche generali, dovranno rinnovarsi anche nell'ufficio di conservazione di Pisa. »

**MENICHETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Menichetti ha facoltà di parlare.

**MENICHETTI.** Questa aggiunta proposta dal ministro di grazia e giustizia, ed accettata dalla Commissione, mi fa sentire il desiderio che la legge dichiari espressamente che le iscrizioni di ipoteche generali debbano essere accese a tutti gli uffici della conservazione. Perchè fare una eccezione speciale nel caso di Pisa e Pescia?

Quindi non intendo di proporre un vero e proprio emendamento, ma di richiamare su questo punto l'attenzione della Commissione; e, quando essa trovi giusta la mia proposta, io allora vorrei fossero aggiunte a quest'articolo le seguenti parole: « Le iscrizioni delle ipoteche generali debbono rinnovarsi a tutti gli uffici dei circondari, ove esistono i beni. »

**MARI, relatore.** La Commissione concorda in questa aggiunta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Menichetti proporrebbe la seguente aggiunta all'articolo 19:

« Le iscrizioni e ipoteche generali debbono rinnovarsi in tutti gli uffici dei circondari, ove esistono i beni, » invece di dire: *Le iscrizioni delle ipoteche di Pisa...*

**MENICHETTI.** Non è in vece di quelle parole, ma sarebbe un'aggiunta.

**MARI, relatore.** Domando se il proponente intende sostituire queste sue parole alle ultime dell'articolo del nostro progetto, oppure se intende aggiungerle.

**PRESIDENTE.** La sua intenzione sarebbe di proporre un'aggiunta.

**MARI, relatore.** La Commissione non ne vede la necessità, perchè le leggi che vigono su questa materia in Toscana vi provvedono abbastanza. È naturale, nè vi è bisogno di dichiararlo espressamente, che i creditori ai quali competono ipoteche generali debbano sentire la necessità di rinnovare le loro iscrizioni in tutti gli uffici di conservazione, nel circondario dei quali esistono i beni, ma, poichè l'aggiunta non reca danno, la Commissione l'accetta.

**PRESIDENTE.** Poichè la Commissione non si oppone, porrò ai voti l'articolo 19 coll'aggiunta proposta dal deputato Menichetti.

Chi intende approvarlo, sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 20. Se la rinnovazione è dimandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, e i cessionari non abbiano fatto voltare la iscrizione in conto proprio, dovrà esibirsi al conservatore l'atto di cessione, come prescrive l'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836. »

Pongo a partito questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali.

« Non nuoceranno alla regolarità ed efficacia di questa indicazione le volture o domande di voltura intervenute nei quindici giorni antecedenti alla rinnovazione, e per cui sia venuta a cessare la impostazione della persona indicata dal rinnovante. »

Pongo a partito questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Per ogni rinnovazione d'iscrizioni, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese, e qualunque sia il numero degl'iscriventi che le rinnovano, e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate, il conservatore percepirà:

« 1° A beneficio del pubblico erario il diritto fisso di centesimi 50 di lira italiana, se la rinnovazione sarà dimandata entro il 1860; e di centesimi 60, se sarà dimandata dal primo gennaio a tutto il giugno 1861;

« 2° Per suo emolumento, 70 centesimi di lira italiana, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

« 5° Di più il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità nella quantità che, a forma delle veglianti leggi, sarà necessaria per ogni rinnovazione. »

**MACCIÒ.** È già dichiarato in quella parte dell'articolo 2 del progetto della Commissione che vien sostituito all'art. 1 della legge toscana del 17 marzo 1860, che le rinnovazioni delle iscrizioni si faranno a tutto giugno del 1861. Nello stesso art. 2, e segnalamente in quella parte che deve prendere il luogo dell'art. 25 della suddetta legge toscana, è indicato quanta somma dovrà essere pagata al pubblico erario